

TI_GERICHTE 11.2002.31 vom 20. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.31

FR: TI_GERICHTE 11.2002.31 du 20 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.31 del 20 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In pendenza dell'istanza di ricusazione il Pretore in questione è passato, come detto, dalla sezione 6 alla sezione 1 della Pretura del Distretto di Lugano (comunicazione 27 maggio 2002 del presidente della Pretura di Lugano, FU n. _____/_____). La procedura è dunque divenuta priva di oggetto.

E. 2

Il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 293), qualora una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”.

E. 3

Il problema è di valutare sommariamente, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il Pretore fosse rimasto alla sezione 6. L'istante ancorava la propria domanda all'art. 27 CPC, adducendo che il rifiuto del magistrato di indire l'udienza per la discussione, nonostante le richieste di anticipo, prima del rientro di _____ in _____, previsto il 23 marzo 2002, denotava un'apparente prevenzione e lasciava presagire un deterioramento dei rapporti tale, fra il Pretore e l'istante, da lasciare oggettivamente supporre una parzialità pregiudizievole a quest'ultimo. Se non che, nulla dagli atti di causa lasciava supporre, a un esame di mera verosimiglianza, un'apparenza di prevenzione fondata su fattori oggettivi. Il tenore delle ordinanze con cui il Pretore aveva risposto alle varie domande di rinvio era neutro e non consente di trarre la benché minima conclusione sui rapporti personali tra il magistrato e l'istante, come per altro ammette costui.

E. 4

Il richiedente ribadisce, nondimeno, che la parzialità del Pretore era evidente già per il fatto che il magistrato non aveva voluto indire l'udienza prima del rientro di _____ dal _____. Ora, il Pretore aveva spiegato nella sua ordinanza del 12 marzo 2002, dopo avere anticipato una prima volta l'udienza di discussione, che un ulteriore anticipo era incompatibile con gli impegni della Pretura. È vero che l'udienza non è stata indetta nel termine di 10 giorni previsto dal Codice di procedura, ma il carico di lavoro della sezione 6 è notorio e il mancato rispetto dei termini d'ordine imposti dal Codice di procedura civile non era oggettivamente riconducibile, a un sommario esame, a parzialità del Pretore nei confronti dell'istante. È appena il caso di ricordare che il magistrato aveva formalmente autorizzato la partenza della bambina per il _____, sia pure con decreto emanato senza contraddittorio. La fattispecie era quindi ben diversa da quella in cui un genitore lascia con il figlio minore la _____ – o non vi rientra – senza il consenso dell'altro o del Pretore. Un intervento urgente a tutela della bambina non appariva pertanto indispensabile. Il quesito di sapere se il prolungato soggiorno in _____ corrispondesse all'interesse della figlia, del resto, dovrà essere esaminato nell'ambito della procedura cautelare sul suo affidamento, ma non può essere valutato nell'ambito di una procedura di ricusazione, che non consente di rivedere la conduzione del processo, alla stregua di un appello, come sembra invece ritenere il richiedente (DTF del 15 giugno 2001 in re _____, _____/_____, consid. 2b; DTF 116 II 135 consid. 3a con rinvio).

E. 5

La circostanza che l'istante dissentisse dai provvedimenti cautelari emanati dal Pretore non sarebbe stata d'altra parte sufficiente, da sé sola, per giustificare la ricusazione del magistrato, provvedimento che riveste carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Il Pretore deve nell'esercizio delle sue funzioni prendere decisioni delicate su temi controversi, come l'affidamento dei figli in una causa di divorzio. L'istante può invero avere risentito soggettivamente come errati i giudizi del Pretore che non corrispondevano ai suoi desideri personali e alle sue domande di giudizio, ma ciò non significava che il magistrato nutrisse pregiudizio nei suoi confronti o dimostrasse anche solo apparenza di parzialità. Al contrario, il tenore delle risposte date dal Pretore alle perentorie comunicazioni dell'istante dimostra che il magistrato aveva saputo conservare, in una procedura carica di emotività e strenuamente combattuta, il necessario distacco. Se ne conclude che, a un sommario esame, in concreto l'istanza di ricusazione sarebbe stata verosimilmente respinta anche se il Pretore ricusato fosse rimasto alla sezione 6.

E. 6

Visto quanto precede, l'istante sarebbe verosimilmente risultato soccombente nella procedura di ricusazione se questa non fosse divenuta priva di oggetto. Gli oneri processuali devono quindi essergli addebitati (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è volutamente contenuta, in considerazione del fatto che la procedura è divenuta priva di oggetto (art. 21 LTG). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv.

_____ - _____ r, _____; – avv. _____,
Pretura di Lugano, sezione 1. Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.